

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 435

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 gennaio 2012)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 267/12

Roma 13 Gennaio 2012

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010.

Si invia, altresì, il testo che l'amministrazione proponente ha predisposto, a scopo meramente collaborativo, che tiene conto delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti amministrativi.

Dino/Piero Giarda

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente regolamento apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, "Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2005, n. 85.

Il provvedimento si rende necessario per definire regole che consentano ad una struttura antica e fondamentale come il Corpo Nazionale di avere un assetto moderno e sistemico con il nuovo ordinamento costituzionale, incentrato su un rinnovato rapporto tra apparati dello Stato presenti sul territorio ed Enti territoriali di natura elettiva.

Il regolamento, infatti, riconosce alle Direzioni regionali ed interregionali il ruolo di sedi di decentramento amministrativo per l'esercizio di funzioni e compiti dell'Amministrazione, in ragione dell'esigenza di snellire e semplificare l'attività svolta a livello centrale. Alle medesime strutture viene, inoltre, conferita una maggiore capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni amministrative e dei compiti tecnici da svolgersi in sede locale.

Il completamento dell'assetto organizzativo delle citate Direzioni, a cui è finalizzato il provvedimento in parola, consente alle stesse di assicurare una funzione di coordinamento generale delle attività di soccorso tecnico urgente e di prevenzione incendi, che continuano ad essere affidate alla diretta responsabilità dei Comandi provinciali.

Per quanto concerne i contenuti del provvedimento, gli aspetti più significativi riguardano:

- il coordinamento delle strutture periferiche nel processo di programmazione operativa degli obiettivi annuali, anche al fine di una efficiente ed efficace ripartizione delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché la partecipazione al processo di rilevazione dei risultati dell'azione amministrativa;
- l'ottimizzazione nella gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale;
- il coordinamento generale delle attività dei Comandi provinciali, assicurandone il raccordo con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- la razionalizzazione delle risorse finanziarie e strumentali, anche attraverso la gestione delle procedure contrattuali per la fornitura di beni e servizi che interessano più Comandi provinciali.

Il provvedimento consta di 4 articoli.

L'articolo 1 si compone di due commi:

- il comma 1 integra l'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 314/2002, specificando la denominazione del dirigente generale preposto alla Direzione regionale o interregionale;
- il comma 2 inserisce, dopo il comma 1 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 314/2002, un ulteriore comma, il comma 1-bis, con cui si consolida e rafforza il compito, in parte già affidato alle Direzioni regionali dal D.P.R. n. 314/2002, di elemento di raccordo tra le strutture centrali del Dipartimento ed i Comandi provinciali appartenenti al territorio di competenza. In tale ottica, il Direttore regionale pianifica, coordina e controlla le attività dei Comandi provinciali di propria competenza. Inoltre, il comma 1-bis prevede che in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore regionale o interregionale è sostituito dal comandante provinciale del capoluogo di regione.

L'articolo 2 è composto da sei commi:

- il comma 1 sostituisce la lettera a) dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 314/2002, assegnando al Direttore regionale, accanto ai previsti compiti di pianificazione e coordinamento, anche compiti propulsivi circa gli obiettivi da assegnare, da parte del Dipartimento, ai Comandanti provinciali, al fine di rendere più aderenti alle esigenze del territorio i compiti istituzionali espletati dai Vigili del fuoco;
- il comma 2 inserisce, dopo la lettera a) del comma 3, dell'articolo 3, del D.P.R. n. 314/2002 le seguenti lettere che prevedono:
 - a-bis): la facoltà dei Direttori regionali, previa autorizzazione del Capo Dipartimento, di assegnare, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari, ai Comandanti provinciali della regione incarichi e responsabilità di specifici progetti con l'assegnazione delle eventuali risorse, al fine di rispondere con immediatezza e maggiore aderenza alle esigenze del territorio.
 - a-ter): la partecipazione, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari, del Direttore regionale nell'ambito del soccorso tecnico, in ragione delle esigenze di ottimizzazione dell'impiego delle risorse sul territorio di competenza, anche mediante la gestione ed il coordinamento operativo della colonna mobile regionale. Tale partecipazione è definita nei 3 punti costituenti la lettera a-ter).
 - a-quater): l'assegnazione al Direttore regionale, a seguito di prassi consolidata nel tempo, di compiti gestionali nell'ambito delle risorse umane, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari. Tali compiti sono esplicitati nei punti da 1) a 7) e mirano ad assicurare una risposta più rapida ed efficace dell'apparato di soccorso dell'intera struttura periferica regionale del Corpo nazionale, in relazione alle specifiche tipologie di intervento da effettuare e delle

risorse disponibili sul territorio regionale. L'incremento dell'efficienza del servizio è perseguito anche attraverso la semplificazione delle procedure autorizzative, affidate dalla vigente normativa agli Uffici centrali del dipartimento. Al Direttore regionale viene inoltre assegnata al punto 7) la gestione dei servizi di assistenza previdenziale e contributiva del personale in ambito regionale al fine di snellire i relativi procedimenti amministrativi;

- a-quinquies): l'affidamento della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e logistiche, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari, ai Direttori regionali, nell'ambito territoriale di competenza, esplicitata nei punti da 1) a 7), rispondendo all'esigenza - fortemente avvertita - di conseguire l'autonomia gestionale della propria struttura, nonché la riduzione degli oneri istruttori di alcune procedure contrattuali. In tal modo si beneficia di evidenti economie di scala, che derivano dall'accentramento di tali risorse a livello regionale, garantendo altresì condizioni di omogeneità dei servizi sul territorio.
- a-sexties): il monitoraggio nell'ambito dei servizi di prevenzione incendi, integrando l'attività di coordinamento conferita dal D.P.R. 29 luglio 1982 n. 577;
- a-septies): l'affidamento ai Direttori regionali dell'azione di coordinamento dei Comandi provinciali nell'individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari.
- a-opties): la gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dal comma 5 dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari.

- il comma 3 reca una nuova formulazione della lettera c) dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 314/2002, al fine di conferire al Direttore regionale il coordinamento di tutte le componenti specialistiche e specializzate che operano nel territorio di competenza;

- il comma 4 prevede la rappresentanza in sede regionale del Dipartimento per gli aspetti operativi e tecnici, oltre a quella nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo Nazionale - attualmente prevista - coerentemente con il ruolo di raccordo tra centro e periferia affidato ai Direttori regionali;

- il comma 5 inserisce la possibilità, per i Direttori regionali, di svolgere atti gestionali necessari ai fini della pianificazione della formazione da effettuarsi in ambito regionale del personale permanente e volontario e delle attività di addestramento da svolgersi in sede provinciale ed inserisce anche i poli didattici territoriali tra le sedi per lo svolgimento di attività formative.

- il comma 6 inserisce, dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 314/2002, le seguenti disposizioni: e-bis), in cui viene prevista l'assegnazione al Direttore regionale della facoltà di esprimere pareri e formulare proposte al Dipartimento in ordine alle materie di competenza, al fine di trasmettere l'esperienza maturata nel territorio e rafforzarne il ruolo di punto di raccordo tra le strutture centrali del Dipartimento ed i Comandi provinciali, esigenza che supporta anche le disposizioni introdotte alle lettere e-ter), e-quater), e-quinquies).

L'articolo 3 inserisce dopo il comma 3 dell'articolo 4 del D.P.R. n. 314/2002, il comma 3-bis, che prevede che le disposizioni del presente regolamento operino nel rispetto dei procedimenti negoziali adottati ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

L'articolo 4 reca la norma di invarianza della spesa. Il regolamento prevede unicamente norme di carattere funzionale, sicché esso non può determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Per tale motivo si è omessa la redazione della relazione tecnica.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Titolo: Regolamento recante integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il regolamento riconosce alle Direzioni regionali ed interregionali il ruolo di sedi di decentramento amministrativo per l'esercizio di funzioni e compiti dell'Amministrazione, in ragione dell'esigenza di snellire e semplificare l'attività svolta a livello centrale. Alle medesime strutture viene, inoltre, conferita una maggiore capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni amministrative e dei compiti tecnici da svolgersi in sede locale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" ; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 e successive modificazioni, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il regolamento sulla organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il regolamento apporta modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, "Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2005, n. 85.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si fa ricorso alla tecnica della novella per modificare le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, "Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2005, n. 85.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti conseguenti.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

1) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" ; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 e successive modificazioni, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il regolamento sulla organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Il regolamento risponde all'esigenza definire regole che possono finalmente consentire ad una struttura, antica e fondamentale come il Corpo Nazionale, di avere un assetto moderno e sistemico con il nuovo ordinamento costituzionale, incentrato su un rinnovato rapporto tra apparati dello Stato presenti sul territorio ed Enti territoriali di natura elettiva. Il regolamento, infatti, riconosce alle Direzioni regionali ed interregionali il ruolo di sedi di decentramento amministrativo per l'esercizio di funzioni e compiti dell'Amministrazione, in ragione dell'esigenza di snellire e semplificare l'attività svolta a livello centrale. Alle medesime strutture viene, inoltre, conferita una maggiore capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni amministrative e dei compiti tecnici da svolgersi in sede locale.

3) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di migliorare la funzionalità delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi realizzabili sono indicati al precedente par. 2).

Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato sulla base del miglioramento della qualità dei servizi resi dalle Direzioni regionali del Corpo.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Lo schema di regolamento è frutto di procedura di consultazione tra gli Uffici legislativi dei Ministri concertanti e quello dell'Interno.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

È stata valutata la necessità di meglio definire le funzioni delle Direzioni regionali del Corpo.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica in considerazione dell'ordinamento attualmente vigente.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun ~~un~~ impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

Le modalità attuative dell'intervento regolatorio non si discosteranno, sotto il profilo istituzionale, da quelle vigenti in esecuzione delle attuali fonti giuridiche.

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE
REGOLAMENTO RECANTE INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 DICEMBRE 2002, N. 314 CONCERNENTE
L'INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI PERIFERICI DEL CORPO NA-
ZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e successive modificazioni, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il regolamento sulla organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare l'articolo 6^o concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco;

Ritenuto di dover definire i compiti e le funzioni delle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, in relazione al riordino di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

(Modifiche e integrazioni all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo le parole: "Corpo nazionale" sono aggiunte le seguenti: " , che assume la denominazione di direttore regionale o interregionale."
2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

" 1-bis. Ferme restando le competenze dei comandanti provinciali, il direttore regionale, sulla base delle direttive impartite dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pianifica, coordina e controlla, con riferimento alle funzioni ed ai compiti attribuiti nell'articolo 3 del presente decreto, le attività dei comandi provinciali e ne attua il raccordo con il medesimo Dipartimento. Il direttore regionale o interregionale in caso di assenza o impedimento è sostituito dal comandante provinciale del capoluogo di regione."

ART. 2

(Modifiche e integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

" a) proposta al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di obiettivi da assegnare, da parte del predetto Dipartimento, ai comandanti provinciali, e partecipazione al processo di rilevazione dei risultati dell'azione amministrativa a livello territoriale;"

2. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

" a-bis) attribuzione di incarichi e responsabilità di specifici progetti, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai comandanti provinciali ed assegnazione, qualora necessario, delle relative risorse, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari;

a-ter) organizzazione, gestione e coordinamento operativo della colonna mobile regionale, nonché partecipazione all'attività di soccorso pubblico in ambito regionale, assicurando, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari:

1) l'azione di coordinamento generale dell'attività operativa negli ambiti territoriali di competenza per interventi complessi che richiedano risorse di più comandi provinciali, nonché l'impiego dei nuclei specialistici in ambiti provinciali diversi da quelli di servizio, mediante le sale operative regionali;

2) l'invio, in ambito regionale, di personale e mezzi, in dotazione ai comandi provinciali della regione, ad altri comandi provinciali in caso di necessità operative;

3) il coordinamento delle risorse assegnate ai comandi provinciali in ambito regionale, finalizzate al potenziamento dei dispositivi di soccorso dei comandi provinciali in caso di contingenti necessità.

a-quater) gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari, per quanto attiene a:

1) gestione funzionale delle componenti specialistiche del Corpo nazionale specificamente individuate, dipendenti dai comandi provinciali, che operano nel territorio di competenza;

2) gestione funzionale delle componenti specializzate, dipendenti dai comandi provinciali, che operano nel territorio di competenza;

3) programmazione delle presenze dei dirigenti in servizio presso le strutture periferiche del Corpo nazionale;

4) ripartizione del personale discontinuo, destinato in ambito regionale dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, tra i comandi provinciali. In relazione alle risorse assegnate i comandanti provinciali provvedono ai richiami;

5) trasferimenti temporanei del personale in ambito regionale, per motivi di servizio o familiari, d'intesa con i comandanti provinciali e informando il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. I trasferimenti hanno durata massima non superiore a sessanta giorni, prorogabili per una sola volta, fatta salva la facoltà di revoca o di conferma da parte del Dipartimento stesso;

6) autorizzazione all'invio in missione del personale in ambito regionale per esigenze di servizio, fino ad un massimo, prorogabile per una sola volta, di tre giorni;

7) gestione dei servizi di assistenza previdenziale e contributiva del personale in ambito regionale.

a-quinquies) gestione delle risorse finanziarie, strumentali e logistiche, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari, per quanto attiene:

1) adozione di provvedimenti relativi alle spese per il funzionamento della direzione regionale e a quelle per l'acquisto di beni o per la fornitura di servizi;

2) proposta al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di assegnazione ai Comandi provinciali, nell'ambito del territorio di competenza, di mezzi, attrezzature e beni strumentali;

3) dislocazione temporanea, in caso di necessità, di mezzi, attrezzature e beni strumentali ai Comandi provinciali nell'ambito del territorio di competenza, concordemente con il comandante provinciale, previa comunicazione al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che in ragione di sopravvenute disponibilità può disporre la riallocazione al competente comando;

4) espletamento delle procedure contrattuali per la fornitura di beni e servizi che interessino più Comandi provinciali nell'ambito del territorio di competenza, su delega del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

5) gestione dei servizi amministrativi per l'elaborazione delle competenze accessorie del personale assegnato in ambito regionale;

6) gestione, in ambito regionale, di servizi tecnici, logistici, informatici e di manutenzione, individuati dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell'ambito delle risorse assegnate;

7) rinnovo delle patenti di guida per automezzi e natanti targati VF.

a-sexies) monitoraggio dell'attività di prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;

a-septies) azione di coordinamento e raccordo dei comandi provinciali nella individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari;

a-octies) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dal comma 5 dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari.”.

3. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“ c) coordinamento delle componenti specialistiche e delle componenti specializzate del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;”.

4. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“ d) rappresentanza in sede regionale, per gli aspetti operativi e tecnici, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, anche nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale, ivi compresa la presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa decentrata, a norma degli articoli 38 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,”.

5. All'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo le parole: “difesa civile, pianificazione”, sono inserite le seguenti: “attraverso gli atti gestionali strettamente necessari”, e dopo le parole: “in sede provinciale”, sono aggiunte le seguenti: “ovvero attraverso i poli didattici territoriali”.

6. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

“ e- bis) formulazione di proposte ed espressione di pareri al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in ordine a materie inerenti i servizi d'istituto;

e-ter) definizione, a livello regionale e d'intesa con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per gli aspetti di competenza, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari, di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e procedure operative con regioni ed enti locali in materia di soccorso e protezione civile, di formazione nel settore della sicurezza antincendio ed in altri ambiti di competenza del Corpo nazionale;

e-quater) impulso all'attività di mappatura dei rischi e predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento di soccorso, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari;

e-quinqies) preparazione e direzione operativa di esercitazioni a carattere regionale, di protezione civile e difesa civile, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari;”.

ART. 3

(Modifiche e integrazioni all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“ 3-bis. Le disposizioni del presente regolamento operano nel rispetto dei procedimenti negoziali adottati ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.”.

ART. 4

(Invarianza finanziaria)

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 3

ATTESTAZIONE AVVENUTA CONSULTAZIONE SINDACALE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Prot. n. 2193/3401/28 A.1

Roma, 22 aprile 2010

ALL' UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
RELAZIONI PARLAMENTARI
Ufficio II – Ordinamento della Pubblica Amministrazione
S E D E

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica “*Regolamento recante integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l’individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*”.

In relazione allo schema di decreto del Presidente della Repubblica indicato in oggetto, si attesta che è stata espletata la procedura di partecipazione sindacale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Malfi

Allegato 4

**CONCERTO DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE**



*Il Capo Ufficio Legislativo
del Ministro per la Pubblica Amministrazione
e l'Innovazione*

Roma, **09 APR. 2010**

Prot. n. 288/10/UL/P 32.16

AI

MINISTERO DELL'INTERNO
Ufficio affari legislativi e relazioni
parlamentari

AI

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE**
Ufficio del coordinamento legislativo -
economia

p.c.

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI**
Dipartimento per gli affari giuridici e
Legislativi

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n.314 concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In riferimento allo schema di regolamento in oggetto, che attraverso interventi di modifica al precedente analogo regolamento emanato con *D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314* intende sostanzialmente adeguare le competenze e le funzioni attribuite alle Direzioni regionali ed interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai principi di riforma del suddetto Corpo inaugurati con la legge delega n. 252 del 2004, si rilascia l'assenso al prosieguo del suo iter approvativo.


Il Capo dell'Ufficio legislativo



*Il Capo Ufficio Legislativo
del Ministero per la Pubblica Amministrazione
e l'Innovazione*

Prot. 52/40/UL/P

AI



Roma, 22 GEN. 2010

MINISTERO DELL'INTERNO
Ufficio Affari Legislativi

ROMA

Oggetto: Schema di regolamento recante l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In riferimento allo schema di regolamento in oggetto, che attraverso interventi di modifica al precedente analogo regolamento emanato con *D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314* intende sostanzialmente adeguare le competenze e le funzioni attribuite alle Direzioni regionali ed interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai principi di riforma del suddetto Corpo inaugurati con la legge delega n. 252 del 2004, si rilascia l'assenso al prosieguo del suo iter approvativo, con le osservazioni di seguito formulate.

L'intervento di modifica di cui all'*art. 1* del presente schema di regolamento, che prevede l'inserimento del *comma 1-bis* all'*articolo 2* del richiamato *D.P.R. 314/2002*, non appare del tutto convincente, in quanto dal tenore letterale del citato *comma 1-bis* sembrerebbe che il Direttore regionale abbia soltanto compiti di pianificazione, coordinamento e controllo, mentre, l'*art. 3* del vigente regolamento, sopra richiamato, attribuisce allo stesso anche compiti gestionali.

Inoltre, per una migliore comprensione delle disposizioni di modifica, si suggerisce di integrare il testo del richiamato *comma 1-bis* con la seguente espressione finale: "*salvo le attività per le quali è prevista la gestione diretta da parte del medesimo Direttore regionale.*"

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Affari Legislativi
Prot. Ingresso del 25/01/2010
Numero: **0000559**
Classifica: XI.21-21/A



Allegato 5

CONCERTO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

A: MIN. _INTERNO_UL

46/A2009000472



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma,

7 APR. 2010

ACG/32/INT/5134

AL MINISTERO DELL'INTERNO
- Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari

R O M A

Affari Legislativi
Prot. Ingresso del 07/04/2010
Numero: **0002635**
Classifica: XI.21-21/A



e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante integrazioni e modifiche al D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314 e successive modificazioni, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si comunica, su conforme avviso del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il parere favorevole di questa Amministrazione circa il suo ulteriore corso, considerato che è stata inserita la clausola di invarianza della spesa (articolo 4), come richiesto in precedenza da questo Ufficio.

IL CAPO DELL'UFFICIO
[Handwritten Signature]

cnv
pistola

1/A 2009000472



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma,

30 LUG. 2009

ACG/INT-32

AL MINISTERO DELL'INTERNO
- Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari

Affari Legislativi
Prot. Ingresso del 03/08/2009
numero: 0005677
classifica: XI.21-21/A

R O M A



e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante integrazioni e modifiche al D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314 e successive modificazioni, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Si fa riferimento allo schema di provvedimento indicato in oggetto, trasmesso da codesto Ministero per le valutazioni di questa Amministrazione.

Al riguardo, si invia copia della nota n. 81744 in data odierna, con cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, tenuto conto che le modifiche proposte interessano sostanzialmente le funzioni ed i compiti delle indicate Direzioni regionali ed interregionali, comunica che il provvedimento può essere assentito, a condizione che venga espressamente previsto nell'articolato che dall'attuazione del regolamento non derivino maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO
[Handwritten signature]

IntJ2
pistola

INT/32



289

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
30 LUG. 2009
FOL. n. 11163

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL
LAVORO PUBBLICO
UFFICIO X

Roma, 30 LUG. 2009

Prot. Nr. 81744
Rif. Prot. Entrata Nr. 71996
Allegati:
Risposta a Nota del 23.06.09, n.ACG/32 INT/8833

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
Ufficio Legislativo- Economia
SEDE

e p.c. All'Ufficio Legislativo-Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di Decreto del Presidente della Repubblica: "Regolamento recante integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 e successive modificazioni, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

E' stato esaminato lo schema di regolamento indicato in oggetto, recante integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 e successive modificazioni, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il provvedimento è inteso a completare l'assetto organizzativo delle Direzioni regionali ed interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attribuendo ad esse una maggiore capacità operativa, sia per il soccorso tecnico urgente e per la prevenzione degli incendi, sia per lo svolgimento delle funzioni amministrative locali. Le attività gestionali e organizzative, attualmente espletate dagli uffici centrali, verranno demandate alle Direzioni regionali ed interregionali che potranno svolgere una funzione di coordinamento generale e di pianificazione e controllo delle attività dei Comandi provinciali, assicurandone il raccordo con il Dipartimento dei Vigili del fuoco.

L.

del soccorso pubblico e della difesa civile. Inoltre, si prevede l'affidamento al Comandante provinciale del capoluogo di regione della funzione vicaria in caso di assenza del Direttore regionale o interregionale, senza dover incrementare il numero degli uffici dirigenziali sul territorio.

Al riguardo, tenuto conto che le modifiche proposte interessano sostanzialmente le funzioni e i compiti delle sopra indicate Direzioni regionali ed interregionali, lo scrivente ritiene che il provvedimento possa essere assentito, a condizione che venga espressamente previsto nell'articolato che dall'attuazione del regolamento non derivino maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cantù

€

MODULARIO
INTERNO - 54



Affari Legislativi
Prot. Uscita del 10/01/2012
Numero: **0000159**
Classifica: **II.46/A**

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

46/A2009000472
All. 7

Roma,

-ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
.Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi

R O M A

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica:
"Regolamento recante integrazioni e modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione
degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Si trasmette - ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.
59 - lo schema di regolamento in oggetto, già esaminato in via
preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 aprile 2010,
riformulato tenendo conto delle osservazioni espresse dal Consiglio di
Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi negli allegati pareri resi
nelle adunanze del 10 maggio 2010, 7 aprile e 27 ottobre c.a..

Si trasmettono, a corredo dello schema, la relazione illustrativa e i
documenti di analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) e di analisi
tecnico-normativa (ATN).

Si è ritenuto di omettere la redazione della relazione tecnica in
quanto il regolamento reca unicamente disposizioni dirette a rimodulare le
funzioni svolte dalle strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco, e pertanto non suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Belgiorno

*Scritto
dal
Dr. Tita.*



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI


N. 46/A2009000472/II

Roma, 23 APR. 2010

- AL CONSIGLIO DI STATO
- Segretariato Generale
Piazza Capo di Ferro, 13

ROMA

e, per conoscenza:



- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
- Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi
Palazzo Chigi - P.zza Colonna, 370


ROMA

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco."

Si trasmette in originale la relazione, debitamente vistata dall'On.le Ministro, riguardante lo schema di regolamento specificato in oggetto, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere.

Si inviano, altresì, n. 15 copie della relazione ministeriale e del testo del provvedimento, corredato della relazione illustrativa, dell'analisi tecnico-normativa e di impatto della regolamentazione, dei pareri delle Amministrazioni concertanti, nonché una copia della normativa di riferimento e dell'avvenuta consultazione sindacale (v. indice allegato).

Si fa presente che il provvedimento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 aprile 2010.



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Belgiovino



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 46/A2009000472

Roma, 23 APR. 2010

RELAZIONE AL SIG. MINISTRO PER IL CONSIGLIO DI STATO

OGGETTO: Schema di Decreto del Presidente della Repubblica "Regolamento recante integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Lo schema di regolamento in oggetto è diretto a ridefinire le competenze delle Direzioni regionali ed interregionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, apportando alcune modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, "Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

A tal fine, il provvedimento configura le citate Direzioni quali organi di decentramento amministrativo per snellire e semplificare l'attività svolta a livello centrale. Ad esse, quindi, viene ora attribuita una maggiore capacità operativa nello svolgimento delle funzioni amministrative e dei compiti tecnici da svolgersi sul territorio, rafforzandone i compiti in materia di:

- a) coordinamento generale delle attività dei Comandi provinciali, assicurandone il raccordo con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- b) coordinamento nel processo di programmazione operativa degli obiettivi annuali delle strutture periferiche;
- c) ottimizzazione nella gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale;
- d) razionalizzazione delle risorse finanziarie e strumentali, anche attraverso la gestione delle procedure contrattuali per la fornitura di beni e servizi che interessano più Comandi provinciali.

Il provvedimento consta di 4 articoli.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

L'articolo 1, che modifica l'articolo 2, comma 1, del citato D.P.R. n. 314 del 2002, prevede il potenziamento del ruolo di raccordo svolto dalle Direzioni regionali ed interregionali tra le strutture centrali del Dipartimento ed i Comandi provinciali appartenenti al territorio di competenza, attraverso l'attribuzione al Direttore regionale di funzioni di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività dei Comandi provinciali.

L'articolo 2 novella in vari punti l'articolo 3 del D.P.R. n. 314 del 2002.

Il comma 1 assegna al Direttore regionale compiti propulsivi in relazione agli obiettivi da assegnare, da parte del Dipartimento, ai Comandanti provinciali, al fine di rendere più aderenti alle esigenze del territorio le funzioni espletate dai Vigili del fuoco.

Il comma 2 conferisce ai Direttori regionali diversi compiti riconducibili alla esigenza di ottimizzare le risorse umane, finanziarie, strumentali e logistiche sul territorio.

A questi, infatti, è ora attribuita la facoltà di assegnare ai Comandanti provinciali della regione specifici obiettivi e, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari e previa autorizzazione del Capo Dipartimento, incarichi e responsabilità per specifici progetti, al fine di rispondere con immediatezza alle esigenze del territorio. Al Direttore regionale è inoltre affidata sia una funzione di coordinamento generale dell'attività operativa sul territorio, nel caso di interventi complessi che richiedano l'impiego di risorse di più Comandi provinciali, sia la gestione e il coordinamento operativo della colonna mobile regionale.

Il Direttore regionale diviene altresì il responsabile di compiti di gestione delle risorse umane, sotto il profilo della ottimizzazione su base regionale dei trasferimenti e delle missioni del personale.

È quindi affidata agli stessi Direttori sia la gestione delle risorse finanziarie, strumentali e logistiche, al fine di conseguire l'autonomia gestionale della propria struttura, sia lo svolgimento delle procedure contrattuali per la fornitura di beni e servizi che interessano più Comandi provinciali. In tal modo si generano evidenti economie di scala che derivano dall'accentramento di tali procedimenti a livello regionale, garantendo altresì condizioni di omogeneità dei servizi sul territorio.

Il comma 3 attribuisce ai Direttori regionali la gestione delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale, nonché, ai sensi del



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

successivo comma 4, l'esercizio, in ambito regionale, della rappresentanza del Dipartimento, per gli aspetti operativi e tecnici, e la presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa decentrata.

L'articolo 3 inserisce dopo il comma 3 dell'articolo 4 del D.P.R. n. 314/2002, il comma 3-bis, il quale prevede che le disposizioni del presente regolamento operino nel rispetto dei procedimenti negoziali previsti del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 4 reca la norma di invarianza della spesa.

Ai fini dell'acquisizione del prescritto parere del Consiglio di Stato, si sottopone pertanto l'unito schema di regolamento (all. 1), approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010, corredato della relazione illustrativa (all. 2).

Sullo schema di provvedimento sono state sentite le Organizzazioni sindacali del personale interessato (all. 3) e sono stati acquisiti i concerti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze (all. 4 e 5).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Belgorno

Visto: si autorizza
l'inoltro al Consiglio
di Stato per il pre-
scritto parere.

IL MINISTRO



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 46/A2009000472

Roma, 23 APR. 2010

RELAZIONE AL SIG. MINISTRO PER IL CONSIGLIO DI STATO

OGGETTO: Schema di Decreto del Presidente della Repubblica "Regolamento recante integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Lo schema di regolamento in oggetto è diretto a ridefinire le competenze delle Direzioni regionali ed interregionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, apportando alcune modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, "Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

A tal fine, il provvedimento configura le citate Direzioni quali organi di decentramento amministrativo per snellire e semplificare l'attività svolta a livello centrale. Ad esse, quindi, viene ora attribuita una maggiore capacità operativa nello svolgimento delle funzioni amministrative e dei compiti tecnici da svolgersi sul territorio, rafforzandone i compiti in materia di:

- a) coordinamento generale delle attività dei Comandi provinciali, assicurandone il raccordo con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- b) coordinamento nel processo di programmazione operativa degli obiettivi annuali delle strutture periferiche;
- c) ottimizzazione nella gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale;
- d) razionalizzazione delle risorse finanziarie e strumentali, anche attraverso la gestione delle procedure contrattuali per la fornitura di beni e servizi che interessano più Comandi provinciali.

Il provvedimento consta di 4 articoli.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

L'articolo 1, che modifica l'articolo 2, comma 1, del citato D.P.R. n. 314 del 2002, prevede il potenziamento del ruolo di raccordo svolto dalle Direzioni regionali ed interregionali tra le strutture centrali del Dipartimento ed i Comandi provinciali appartenenti al territorio di competenza, attraverso l'attribuzione al Direttore regionale di funzioni di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività dei Comandi provinciali.

L'articolo 2 novella in vari punti l'articolo 3 del D.P.R. n. 314 del 2002.

Il comma 1 assegna al Direttore regionale compiti propulsivi in relazione agli obiettivi da assegnare, da parte del Dipartimento, ai Comandanti provinciali, al fine di rendere più aderenti alle esigenze del territorio le funzioni espletate dai Vigili del fuoco.

Il comma 2 conferisce ai Direttori regionali diversi compiti riconducibili alla esigenza di ottimizzare le risorse umane, finanziarie, strumentali e logistiche sul territorio.

A questi, infatti, è ora attribuita la facoltà di assegnare ai Comandanti provinciali della regione specifici obiettivi e, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari e previa autorizzazione del Capo Dipartimento, incarichi e responsabilità per specifici progetti, al fine di rispondere con immediatezza alle esigenze del territorio. Al Direttore regionale è inoltre affidata sia una funzione di coordinamento generale dell'attività operativa sul territorio, nel caso di interventi complessi che richiedano l'impiego di risorse di più Comandi provinciali, sia la gestione e il coordinamento operativo della colonna mobile regionale.

Il Direttore regionale diviene altresì il responsabile di compiti di gestione delle risorse umane, sotto il profilo della ottimizzazione su base regionale dei trasferimenti e delle missioni del personale.

È quindi affidata agli stessi Direttori sia la gestione delle risorse finanziarie, strumentali e logistiche, al fine di conseguire l'autonomia gestionale della propria struttura, sia lo svolgimento delle procedure contrattuali per la fornitura di beni e servizi che interessano più Comandi provinciali. In tal modo si generano evidenti economie di scala che derivano dall'accentramento di tali procedimenti a livello regionale, garantendo altresì condizioni di omogeneità dei servizi sul territorio.

Il comma 3 attribuisce ai Direttori regionali la gestione delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale, nonché, ai sensi del



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

successivo comma 4, l'esercizio, in ambito regionale, della rappresentanza del Dipartimento, per gli aspetti operativi e tecnici, e la presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa decentrata.

L'articolo 3 inserisce dopo il comma 3 dell'articolo 4 del D.P.R. n. 314/2002, il comma 3-bis, il quale prevede che le disposizioni del presente regolamento operino nel rispetto dei procedimenti negoziali previsti del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 4 reca la norma di invarianza della spesa.

Ai fini dell'acquisizione del prescritto parere del Consiglio di Stato, si sottopone pertanto l'unito schema di regolamento (all. 1), approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010, corredato della relazione illustrativa (all. 2).

Sullo schema di provvedimento sono state sentite le Organizzazioni sindacali del personale interessato (all. 3) e sono stati acquisiti i concerti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze (all. 4 e 5).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Belgiojorno

Visto: si autorizza
l'inoltro al Consiglio
di Stato per il pre-
scritto parere.

IL MINISTRO

Gli allegati possono contenere virus dannosi per il computer. Gli allegati potrebbero non essere visualizzati in modo corretto.

Ufficio legislativo Min. Interno

Da: Dip. Aff. Giuridici e Legislativi **Inviato:** lun 12/04/2010 18.05

A: Calderoli Renato; PCM - Conferenza Stato-città; Ufficio legislativo Affari regionali; PCM - Attuazione programma di governo; PCM - Conferenza Stato-regioni; PCM - Dipartimento per lo Sviluppo economico e territoriale; Ufficio legislativo Pari opportunità; Ufficio legislativo Min. delle Infrastrutture e Trasporti; Ministero dell'Istruzione - Ufficio Legislativo; PCM - Rapporti con il Parlamento e Riforme Istituzionali; Ufficio legislativo Politiche comunitarie; Ufficio legislativo Protezione Civile; Ragioneria Generale dello Stato; Ufficio legislativo Min. Attività produttive; Ufficio legislativo Ministero dell'Ambiente; Ufficio legislativo Min. Esteri; Ufficio legislativo Min. del Lavoro e delle Politiche; Ufficio legislativo Min. della Giustizia; Ufficio legislativo Min. dell'Economia e delle Finanze; Ufficio legislativo Min. dell'Economia e delle Finanze (ex Finanze); Ufficio legislativo Ministero delle politiche Agricole; Ufficio legislativo Min. Difesa; Ufficio legislativo Min. Interno; Ufficio legislativo Min. per i Beni e le Attività Culturali; Ufficio legislativo Ufficio di segreteria Consiglio Ministri; Ufficio legislativo Min. della Salute; Ufficio legislativo Funzione pubblica; PCM - Informazione editoria; Ufficio legislativo Innovazione e tecnologie; PCM - Ufficio legislativo Riforme istituzionali; PCM - Sottosegretario di Stato E.Letta; PCM-Politiche giovanili e attività sportive; PCM-Coordinamento amministrativo; PCM - Politiche per la famiglia; Dipartimento Programmazione economica; PCM - VicePresidente M. D'Alema; PCM - Sottosegretario CIPE; PCM - Segretario Generale; PCM - VicePresidente F. Rutelli

Cc:

Oggetto: D.P.R. uffici dirigenziali VV.FF.

Allegati: [schema decreto direzioni regionali 15.2 DIRAMATO.doc\(95KB\)](#) [ATN-AIR UITS direzioni gen vigili def.doc \(80KB\)](#) [Relazione illustrativa DEF.doc\(67KB\)](#)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Off. L. I.



Mod. UTL015-CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2598/10

Roma, addi 8 giugno 2010

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero **2109/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:

REGOLAMENTO:

**INDIVIDUAZIONE UFFICI
DIRIGENZIALI PERIFERICI DEL
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI
DEL FUOCO**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N.
.....

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
REL. PARLAMENTARI
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

[Handwritten signature]



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 maggio 2010

NUMERO AFFARE 02109/2010

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.
Schema di d.P.R. recante integrazioni e modifiche al d.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314, concernente
l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 46/A2009000472 del 23 aprile 2010, trasmessa con nota in pari data n. 46/A2009000472/II e pervenuta in Segreteria il 28 successivo, con la quale il Ministero dell'interno (Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che con lo schema di d.P.R. in oggetto si intendono apportare alcune modifiche ed integrazioni al d.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314, rese necessarie per ridefinire le competenze delle Direzioni regionali ed interregionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tali Direzioni, che il citato d.P.R. n. 314 del 2002 configura come direzioni di livello generale, esercitavano in sede locale *“funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzioni incendi ed altri compiti assegnati dalla normativa vigente, nonché i compiti operativi e tecnici del Corpo nazionale in materia di protezione e difesa civile”* nell'ambito del potere di organizzazione, indirizzo e coordinamento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

L'esercizio del potere regolamentare in materia si fonda sul combinato disposto degli artt. 15 e 4 d.lgs. n. 300 del 30 luglio 1999. Il primo, al co. 2, prevede che l'organizzazione periferica del Ministero dell'interno sia costituita, fra l'altro, dalle strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ed il secondo demanda ai regolamenti, di cui all'art. 17, co. 4 bis, l. 23 agosto 1990, n. 241, di stabilire l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti e la definizione dei rispettivi compiti. Tali disposizioni trovano una conferma nell'art. 2, co. 3, del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, che demanda ad un regolamento di organizzazione, di cui al co. 4 bis

dell'art. 17 l. 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione dell'organizzazione e della disciplina degli uffici dirigenziali di livello generale dei Vigili del Fuoco.

Venendo allo specifico contenuto dello schema di provvedimento normativo in oggetto, che segue la tecnica novellistica, esso consiste in modifiche da apportare agli artt. 2, 3 e 4 del predetto d.P.R. n. 314 del 2002. Già la modifica suggerita con l'art. 1 chiarisce l'intento generale del provvedimento in esame, che è quello di potenziare le capacità di intervento delle Direzioni regionali nei riguardi dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Infatti, il nuovo comma 1 bis prevede che il direttore regionale, sulla base delle direttive impartite dal competente Dipartimento dell'Amministrazione centrale, pianifichi, coordini e controlli – con riferimento alle funzioni specificamente attribuitegli – le attività dei comandi provinciali e ne attui il raccordo con il Dipartimento centrale.

L'art. 2, oltre a modificare le lettere a), c), d) ed e) del co. 3 dell'art. 3 del d.P.R. n. 314 del 2002, inserisce una serie di nuove funzioni e compiti per le direzioni regionali. Si tratta innanzi tutto di funzioni che attengono sia alla proposta al Dipartimento centrale di obiettivi da assegnare ai comandanti provinciali, che alla partecipazione alla rilevazione dei risultati. Infatti il Direttore regionale o interregionale potrà attribuire ai comandanti provinciali incarichi e responsabilità di specifici progetti; gestire, organizzare e coordinare operativamente la colonna mobile regionale, partecipando all'attività di soccorso; coordinare l'attività operativa, il personale e i mezzi, nonché le risorse per interventi complessi o in caso di necessità operativa; gestire le

risorse umane assegnate in ambito regionale in relazione alle componenti specialistiche, alle presenze dei dirigenti, alla ripartizione del personale discontinuo, ai trasferimenti temporanei (60 gg.) di personale in ambito regionale, alle missioni da svolgersi in ambito regionale, alla gestione dei servizi di assistenza previdenziale e contributiva; gestire le risorse finanziarie in relazione ad una serie di funzioni; monitorare l'attività di prevenzione incendi; coordinare e raccordare i comandi provinciali nella individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari; gestire i nuclei specialistici di assistenza alle aziende. Oltre alla precisazione dell'effettiva portata di altre competenze già attribuite alla direzione regionale, vengono aggiunte funzioni in materia di proposte e pareri al Dipartimento centrale, di definizione di accordi di programma, protocolli d'intesa e convenzioni con Regioni ed enti locali, di impulso alla mappatura dei rischi, di predisposizione e gestione dei piani interprovinciali d'intervento, di preparazione e direzione delle esercitazioni regionali.

Infine l'art. 3 fa salvo il rispetto delle procedure negoziali previste dal d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 (Tit. I, capo VI, Tit. II, capo V e Tit. III, capo VIII).

Considerato:

La Sezione riconosce che la bozza di regolamento in esame tende a dare alle direzioni regionali ed interregionali un ruolo effettivo di coordinamento delle attività dei Comandi provinciali e di intermediazione tra questi ultimi e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ruolo che, per la verità, il d.P.R. 23 dicembre 2003, n. 314, teneva in ombra, al punto che poteva

apparire che le strutture regionali ed interregionali costituissero un'inutile superfetazione. Del resto la successiva riforma del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco attuata con d.lgs. n. 217 del 2005 e con d.lgs. n. 139 del 2006 ha reso necessario lo schema di provvedimento normativo in esame, proprio perché la riforma del 2005 conferisce ai dirigenti di livello generale potestà di stabilire criteri generali ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonché il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo. Nel contempo il successivo d.lgs. del 2006 disegna un ruolo attivo delle direzioni regionali.

La Sezione non può non rilevare come le lettere del Capo Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione del 9 aprile 2010 e dell'Ufficio del Coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 aprile 2010 non contengano un formale concerto, ma esprimono solo il parere favorevole all'ulteriore corso del procedimento, e come manchi agli atti cenno della preventiva intesa con la Presidenza del Consiglio ai sensi del co. 4 bis dell'art. 17 della l. n. 400 del 1988. Come la più recente giurisprudenza della Sezione ha ribadito, altro è il concerto, altro l'assenso all'ulteriore corso del procedimento di approvazione di un atto normativo, in quanto con il concerto il Ministero concertante non solo non trova obiezioni al contenuto del provvedimento, ma se ne assume, per così dire, la paternità, condividendone appieno sul piano politico e l'iniziativa e il contenuto. Vero è che in precedenti occasioni questa Sezione ha ritenuto che, per il semplice fatto dell'approvazione

preliminare in Consiglio dei Ministri, sia la prestazione del concerto che la preventiva intesa della Presidenza del Consiglio può considerarsi assoluta (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. Atti normativi, 30 settembre 2002, n. 3353/02), tuttavia la più recente giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. Atti normativi, 26 aprile 2010, n. 681 del 2010) ritiene necessario che, nelle more del perfezionamento del procedimento e prima dell'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri, l'Amministrazione referente acquisisca il formale concerto e la formale intesa preliminare, onde evitare possibili contestazioni in ordine alla legittimità del procedimento di approvazione del provvedimento normativo in oggetto.

La Sezione non può esimersi dal rilevare come le nuove attribuzioni, previste nel progetto di regolamento in oggetto, riguardino, ora, competenze proprie dell'Ufficio "*Direzione regionale*" o "*interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco*", ora invece, competenze che vanno ricondotte piuttosto al titolare della carica di Direttore regionale o interregionale (ad esempio, le competenze relative all'organizzazione, gestione e coordinamento operativo della colonna mobile attengono all'Ufficio, cioè alla struttura organizzativa, mentre l'espressione di proposte e la formulazione di pareri al Dipartimento non può che essere esercitata dalla persona del Direttore regionale o interregionale).

Di qui la necessità che l'Amministrazione referente operi una ricognizione del complesso delle competenze di cui all'art. 3 d.P.R. n. 314 del 2002, nel testo che dovrebbe essere modificato dalla bozza di regolamento in esame, opportunamente distinguendo tra funzioni riconducibili alla struttura organizzativa "*Direzione regionale*" o "*Direzione*

interregionale” e funzioni specificamente attribuite al titolare dell’Ufficio
“*Direzione regionale*”.


Non va trascurato, poi, come alcune delle competenze, che il regolamento in oggetto intende decentrare alle Direzioni regionali, dovevano per il passato essere state esercitate dal Dipartimento dell’Amministrazione centrale, che in tal modo vede parzialmente ridotto il proprio carico. Ciò impone che l’Amministrazione referente operi una ricognizione delle funzioni, che verrebbero sottratte al Dipartimento centrale, indicando gli eventuali, conseguenti interventi di riorganizzazione di quest’ultimo.

Sul piano puramente formale si osserva che al co. 2 dell’art. 2, lett. a *quinquies*), dopo le parole “*per quanto attiene*” e prima dei due punti, occorrerebbe aggiungere la preposizione “*a*”.

P.Q.M.

Sospende l’espressione del parere in attesa che l’Amministrazione fornisca i chiarimenti di cui in motivazione.

L’ESTENSORE
Damiano Nocilla




IL PRESIDENTE
Alessandro Pajno



IL SEGRETARIO

Giovanni Mastrocola





Mod. UTL015-CON



Affari Legislativi
Prot. Ingresso del 24/05/2011
Numero: **0003958**
Classifica: II.46/A

Consiglio di Stato
Segretariato Generale



N. 2008/11

Roma, addì 20 maggio 2011

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
numero **2109/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**INDIVIDUAZIONE UFFICI
DIRIGENZIALI PERIFERICI DEL
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI
DEL FUOCO**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N. _____

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
REL. PARLAMENTARI
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

M. Tosello



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 7 aprile 2011

NUMERO AFFARE 02109/2010

OGGETTO:

Ministero dell'interno. Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.

Schema di d.P.R. recante integrazioni e modifiche al d.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 46/A2009000472 del 23 aprile 2010, trasmessa con nota in pari data n. 46/A2009000472/II e pervenuta in Segreteria il 28 successivo, con la quale il Ministero dell'interno (Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Vista la propria pronuncia del 10 maggio 2010;

Vista la nota dell'Amministrazione del 18 marzo 2011 n. 0002141;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere
Damiano Nocilla;

Premesso:

Con la relazione citata in epigrafe il Ministero dell'interno (Ufficio per gli affari legislativi e relazioni parlamentari) trasmetteva una bozza di regolamento che, a modifica ed integrazione del d.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314, intendeva ridefinire le competenze delle Direzioni regionali ed interregionali del Corpo nazionale di Vigili del fuoco.

Fondamento del potere regolamentare in materia e contenuto delle modifiche, che si intendevano proporre, sono stati già illustrati nel parere espresso dalla Sezione in data 10 maggio 2010. Tale parere interlocutorio chiedeva all'Amministrazione di operare una ricognizione del complesso delle competenze che l'art. 3, nella formulazione scaturente dalle modifiche che il progetto di regolamento intendeva apportarvi, al fine di distinguere tra le funzioni da attribuire alla struttura organizzativa "Direzione regionale" o "Direzione interregionale" e quelle da attribuire, invece, al titolare dello specifico ufficio, cioè al Direttore regionale o interregionale ed al fine di chiarire se talune funzioni attribuite alle singole Direzioni regionali o interregionali dovessero essere sottratte, poi, al Dipartimento dell'Amministrazione centrale ed alle sue articolazioni interne.

Con la nota del 18 marzo 2011, citata in epigrafe, l'Amministrazione ha trasmesso un nuovo testo della bozza di regolamento, qualificato "documento di lavoro".

Considerato:

Innanzitutto la Sezione deve rinnovare all'Amministrazione l'invito ad acquisire il concerto formale delle Amministrazioni concertanti prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, invito, peraltro, fondato su ragioni già ampiamente esposte nel citato parere del 10 maggio 2010.

In secondo luogo non risulta chiara la qualifica di "documento di lavoro", che la nota dell'Amministrazione del 18 marzo 2011 attribuisce al testo inviato. Se con tale espressione si vuole intendere trattarsi del nuovo testo ufficiale del regolamento, la Sezione potrà procedere al suo esame ed esprimere su di esso il proprio parere definitivo.

Tuttavia, sembra alla Sezione che con quell'espressione si voglia intendere qualcosa di assai meno impegnativo e che il nuovo testo sia per l'Amministrazione riferente solo un'ipotesi di lavoro suscettibile di ulteriori modificazioni e di ulteriori aggiustamenti. Due sono in particolare gli indizi del fatto che questo sia il significato che l'Amministrazione riconduce all'espressione "documento di lavoro": il fatto che su tale testo non risulta un nuovo assenso delle Amministrazioni concertanti ed il fatto che il nuovo testo non contiene il preambolo. In tal caso la Sezione non può esprimere il

proprio parere e deve restituire il testo ad essa inviato all'Amministrazione, perché dandovi veste ufficiale consenta che su di esso venga adottato un altrettanto ufficiale parere.

Tuttavia, per spirito di collaborazione e con ampia riserva di giudizio, la Sezione in questa sede può anche formulare alcune osservazioni.

La Sezione prende inoltre atto con soddisfazione dello sforzo di chiarificazione compiuto dall'Amministrazione, distinguendo le funzioni proprie della struttura "Direzione regionale o interregionale" da quelle invece affidate al titolare dell'ufficio ("Direttore regionale o interregionale") e raggruppandole le une e le altre in due diversi articoli (3 e 3 bis); nonché della preoccupazione espressa nella nuova formula normativa di non intaccare le competenze proprie del Dipartimento dell'Amministrazione centrale e delle articolazioni di quest'ultimo.

A questo proposito la Sezione osserva come la nuova formulazione delle competenze delle Direzioni regionali ed interregionali e dei Direttori regionali e interregionali si presenti come caratterizzata da particolare pesantezza stilistica e difficoltà di lettura, onde occorrerebbe procedere ad una rilettura e conseguente riformulazione di tutto il testo alla luce del criterio di chiarezza e scorrevolezza. Emblematica a riguardo è la nuova formulazione della lett. e) del co. 3 del nuovo art. 3, della quale si suggerisce una diversa formulazione in questi termini: "e) pianificazione e coordinamento,

attraverso gli atti gestionali strettamente necessari ed in attuazione delle direttive del Dipartimento [sarebbe opportuno abbreviare la denominazione di quest'ultimo inserendo al primo richiamo operato dal d.P.R. n. 314 del 2002 la dizione: "d'ora in poi Dipartimento], della formazione, che dovrà essere effettuata in ambito regionale, e delle attività di addestramento del personale permanente e volontario da svolgersi in sede provinciale ovvero attraverso i poli didattici territoriali". Una dizione più scorrevole e chiara consente peraltro di mettere in luce i punti oscuri, che investono la sostanza della proposizione normativa: gli atti gestionali strettamente necessari riguardano la sola pianificazione o si estendono anche al coordinamento? ciò che dovrà svolgersi in sede provinciale ovvero attraverso i poli didattici è solo l'addestramento o anche la formazione?

Ma la mancata applicazione di questa metodologia può rinvenirsi anche in altre disposizioni del regolamento in esame.


Una seconda osservazione nasce dal fatto che l'Amministrazione nella propria nota del 10 marzo 2011 assicura che nessuna delle competenze del Dipartimento dell'Amministrazione centrale viene, per così dire, investita o modificata e che il nuovo testo si preoccupa di specificare tale circostanza al co. 2 del nuovo art. 3 e di ribadire che alcune competenze delle Direzioni regionali ed interregionali debbano essere esercitate "previa comunicazione al Dipartimento". Sembra alla Sezione opportuno che l'Amministrazione sottoponga

ad attenta considerazione l'eventualità che si possano determinare duplicazioni di competenze o inutili complicazioni procedurali, che al limite sarebbero suscettibili di impedire la speditezza ed efficacia dell'azione amministrativa.


P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione faccia pervenire in via ufficiale un nuovo testo del regolamento in esame, nei sensi suggeriti in motivazione.

L'ESTENSORE
Damiano Nocilla




IL PRESIDENTE
Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Massimo Meli



Affari Legislativi - Ufficio I - Affari Generali - Prot. Ingresso N.0008006 del 28/11/2011

Mod. UTLO15-CON



Affari Legislativi
Prot. Ingresso del 28/11/2011
Numero: **0008006**
Classifica: II.46/A



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 4155/2011

Roma, addì 14 NOV. 2011

Risposta a nota del
N. _____

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero **2109/2010** emesso dalla SEZIONE **NORMATIVA** di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

**INDIVIDUAZIONE UFFICI
DIRIGENZIALI PERIFERICI DEL
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI
DEL FUOCO**

Allegati N.
.....


**MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
REL. PARLAMENTARI**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

Antonello



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 27 ottobre 2011

NUMERO AFFARE 02109/2010

OGGETTO:

Ministero dell'Interno- Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.

Schema di d.P.R. recante integrazioni e modifiche al d.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 46/A2009000472 del 23 aprile 2010, trasmessa con nota in pari data n. 46/A2009000472/II e pervenuta in Segreteria il 28 successivo, con la quale il Ministero dell'Interno (Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Vista la propria pronuncia del 10 maggio 2010;

Vista la nota dell'Amministrazione del 18 marzo 2011 n. 0002141;

Vista la propria pronuncia del 7 aprile 2011;

Vista la nota dell'Amministrazione n. 0005913 dell'11 agosto 2011, pervenuta in Segreteria l'11 ottobre 2011, ed i relativi allegati;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso:

Con la relazione citata in epigrafe il Ministero dell'Interno (Ufficio per gli Affari legislativi e Relazioni parlamentari) trasmetteva una bozza di regolamento che, a modifica ed integrazione del d.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314, intendeva ridefinire le competenze delle Direzioni regionali ed interregionali del Corpo nazionale di Vigili del fuoco.

Fondamento del potere regolamentare in materia e contenuto delle modifiche, che si intendevano proporre, sono stati già illustrati nel parere espresso dalla Sezione in data 10 maggio 2010.

Riassumendo quanto già più diffusamente esposto in quel parere, il combinato disposto degli artt. 15 e 4 d.lgs. n. 300 del 30 luglio 1990, confermato poi dall'art. 2, co. 3, d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, demanda ad un regolamento di organizzazione, di cui all'art. 17, co. 4 bis, l. 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione dell'organizzazione e della disciplina degli uffici dirigenziali di livello generale dei Vigili del Fuoco.

Con il progetto di regolamento inviato si intendono introdurre, con tecnica novellistica, alcune modifiche agli artt. 2, 3 e 4 del d.P.R. 23

dicembre 2003, n. 314, al fine di potenziare le capacità di intervento delle Direzioni regionali nei riguardi dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

Il parere interlocutorio del 10 maggio 2010 chiedeva all'Amministrazione di operare una ricognizione del complesso delle competenze che l'art. 3, nella formulazione scaturente dalle modifiche che il progetto di regolamento intendeva apportarvi, al fine di distinguere tra le funzioni da attribuire alla struttura organizzativa "Direzione regionale" o "Direzione interregionale" e quelle da attribuire, invece, al titolare dello specifico ufficio, cioè al Direttore regionale o interregionale ed al fine di chiarire se talune funzioni attribuite alle singole Direzioni regionali o interregionali dovessero essere sottratte, poi, al Dipartimento dell'Amministrazione centrale ed alle sue articolazioni interne.

Con la nota del 18 marzo 2011, citata in epigrafe, l'Amministrazione trasmetteva un nuovo testo della bozza di regolamento, qualificato "documento di lavoro", qualifica, quest'ultima che risultava poco chiara, essendo dubbio se con tale espressione si volesse intendere trattarsi del nuovo testo ufficiale del regolamento, o invece si volesse intendere qualcosa di assai meno impegnativo, attribuendosi al nuovo testo il carattere di una semplice ipotesi di lavoro suscettibile di ulteriori modificazioni e di ulteriori aggiustamenti.

La Sezione esaminava il nuovo testo nell'adunanza del 7 aprile 2011 e, poiché da alcuni indizi di carattere formale aveva desunto che al nuovo testo dovesse darsi la seconda interpretazione, riteneva di non

poter esprimere il proprio parere e di restituire il testo ad essa inviato all'Amministrazione affinché quest'ultima, dandovi veste ufficiale, consentisse che su esso fosse adottato un altrettanto ufficiale parere.

Contestualmente, per spirito di collaborazione e con ampia riserva di giudizio, la Sezione formulava alcune osservazioni, relative alla particolare pesantezza stilistica e alle difficoltà di lettura del testo proposto. Di qui il consiglio di procedere ad una rilettura e conseguente riformulazione di tutto il testo alla luce del criterio di chiarezza e scorrevolezza.

Inoltre la Sezione sottolineava l'opportunità che l'Amministrazione sottoponesse ad attenta considerazione l'eventualità che si potessero nel nuovo testo determinare duplicazioni di competenze o inutili complicazioni procedurali, suscettibili al limite di impedire la speditezza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Con nota n. 0005913 citata in epigrafe l'Amministrazione assicurava di aver proceduto alla richiesta rilettura del testo, al fine di renderlo più chiaro e di evitare che lo stesso contenesse duplicazioni di competenze o complicazioni procedurali, ed insisteva perché sullo stesso la Sezione esprimesse il proprio parere, malgrado esso dovesse ancora qualificarsi documento di lavoro, da sottoporre all'approvazione in via definitiva del Consiglio dei Ministri.

Considerato:

Visto che nella propria responsabilità l'Amministrazione referente non ha ritenuto che le modifiche al testo, sottoposto all'approvazione in via preliminare del Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 aprile

2010, siano di portata tale da richiedere di nuovo l'avviso delle Amministrazioni concertanti e da dover di nuovo sentire le organizzazioni sindacali, la Sezione, ritenendo il testo trasmesso un testo ufficiale e non una nuova bozza o "*documento di lavoro*", non ha difficoltà ad esprimere il proprio parere. A questo fine ritiene che il preambolo, che accompagna il provvedimento normativo in oggetto nel testo trasmesso con la relazione del 23 aprile 2010, costituisce anche preambolo del testo da ultimo inviato.

Quanto, poi, ai concerti, cui si fa cenno nel preambolo stesso, la Sezione, richiamato quanto già avvertito nel proprio parere del 10 maggio 2010, in tanto ritiene di esprimere il proprio parere, in quanto presuppone che il parere espresso dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e quello espresso dal Capo dell'ufficio per il coordinamento legislativo del Ministero dell'Economia e delle finanze esprimano la volontà dei rispettivi Ministri. Sottolinea a questo proposito la Sezione che, per il futuro, l'Amministrazione dovrà mettere particolare cura nel controllare che nei concerti vi sia la formale assunzione di responsabilità del Ministro.

La Sezione prende atto con soddisfazione che il testo da ultimo sottoposto risulta molto più chiaro e leggibile dei precedenti testi. Prende atto della dichiarazione espressa dall'Amministrazione nella propria esclusiva responsabilità che sono state eliminate dal testo duplicazioni di competenze ed appesantimenti procedurali.

Premesso che nel preambolo dovrebbe scriversi "*udito il parere definitivo*

del Consiglio di Stato”, sottolinea in spirito di collaborazione talune questioni prevalentemente di ordine formale poste dal testo all’art. 2.

Al comma 2, alla lett. f), n. 1, in fine, occorrerebbe riscrivere l’espressione “*che, in ragione di sopravvenuta disponibilità può disporre la ricollocazione*”, dove risulta poco elegante il ripetersi dei termini “*disponibilità*” e “*disporre*” e manca forse una virgola dopo la parola “*disponibilità*”.

Al co. 2, lett. g), n. 3, sembrerebbe linguisticamente più corretto parlare di “*attribuzione*” o “*liquidazione*” delle competenze accessorie al personale, piuttosto che di “*elaborazione delle competenze*”.

Al co. 2, lett. h), appaiono superflue le parole “*azione di*”.

Per quanto riguarda la lett. l) sussiste ancora un’ambiguità relativa alla funzione dei poli didattici territoriali. Così come formulata la frase, sembrerebbe che essi possano svolgere solo funzioni di addestramento, mentre, ove si volesse intendere che gli stessi possano svolgere anche attività di formazione, la lettera dovrebbe essere riscritta come segue: “*pianificazione e coordinamento, in attuazione delle direttive del Dipartimento, dell’attività, che esercita anche attraverso i poli didattici territoriali, di formazione, da effettuarsi in ambito regionale, e di addestramento, da svolgersi in sede provinciale*”.


Nella lett. p) dello stesso co. 2, sembrerebbe opportuno tener conto che in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro sussisteva, per il passato, una competenza dell’ISPSEL, oggi trasferita all’INAIL.

P.Q.M.


Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Dario Nocilla

IL PRESIDENTE
Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO
(Massimo Meli)



A MIN - INTERNO_UL

46/A2009000472



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

[Handwritten signature]

Roma,

7 APR. 2010

ACC/32/INT/5134

AL MINISTERO DELL'INTERNO
- Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari

R O M A

Affari Legislativi
Prot. Ingresso dal 07/04/2010
Numero 0002635
Classifica: XI.21-21/A



e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante integrazioni e modifiche al D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314 e successive modificazioni, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si comunica, su conforme avviso del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il parere favorevole di questa Amministrazione circa il suo ulteriore corso, considerato che è stata inserita la clausola di invarianza della spesa (articolo 4), come richiesto in precedenza da questo Ufficio.

IL CAPO DELL'UFFICIO
[Handwritten signature]

copy
piccola



*Il Capo Ufficio Legislativo
del Ministero per le Politiche Comunitarie
e Regionali*



Roma, 09 APR. 2010

Prot. n. 288/10/UL/P 3216

Al

MINISTERO DELL'INTERNO
Ufficio affari legislativi e relazioni
parlamentari

Al

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE**
Ufficio del coordinamento legislativo -
economia

p.c.

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI**
Dipartimento per gli affari giuridici e
Legislativi

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n.314 concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In riferimento allo schema di regolamento in oggetto, che attraverso interventi di modifica al precedente analogo regolamento emanato con D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314 intende sostanzialmente adeguare le competenze e le funzioni attribuite alle Direzioni regionali ed interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai principi di riforma del suddetto Corpo inaugurati con la legge delega n. 252 del 2004, si rilascia l'assenso al prosieguo del suo iter approvativo.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

RB

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente regolamento apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, "Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2005, n. 85.

Il provvedimento si rende necessario per definire regole che consentano ad una struttura antica e fondamentale come il Corpo Nazionale di avere un assetto moderno e sistemico con il nuovo ordinamento costituzionale, incentrato su un rinnovato rapporto tra apparati dello Stato presenti sul territorio ed Enti territoriali di natura elettiva.

Il regolamento riconosce alle Direzioni regionali ed interregionali il ruolo di sedi di decentramento amministrativo per l'esercizio di funzioni e compiti dell'Amministrazione, in ragione dell'esigenza di snellire e semplificare l'attività svolta a livello centrale. Alle medesime strutture viene, inoltre, conferita una maggiore capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni amministrative e dei compiti tecnici da svolgersi in sede locale, assicurando alle stesse una funzione di coordinamento generale delle attività di soccorso tecnico urgente e di prevenzione incendi.

Per quanto concerne i contenuti del provvedimento, gli aspetti più significativi riguardano:

- il coordinamento delle strutture periferiche nel processo di programmazione operativa degli obiettivi annuali, anche al fine di una efficiente ed efficace ripartizione delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché la partecipazione al processo di rilevazione dei risultati dell'azione amministrativa;
- l'ottimizzazione nella gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale;
- il coordinamento generale delle attività dei Comandi provinciali, assicurandone il raccordo con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- la razionalizzazione delle risorse finanziarie e strumentali, anche attraverso la gestione delle procedure contrattuali per la fornitura di beni e servizi che interessano più Comandi provinciali.

In adesione alle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato nei pareri del 10 maggio 2010, del 7 aprile 2011 e del 27 ottobre u.s. lo schema di regolamento viene ora riformulato al fine di meglio distinguere - fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - le funzioni e i compiti delle articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (*Direzioni regionali e interregionali*) dalle funzioni specificamente attribuite ai titolari dei rispettivi uffici dirigenziali generali. A tal fine

l'articolo 2, comma 2, dello schema di regolamento sostituisce il comma 3 dell'articolo 3, del d.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314, mentre l'articolo 3, comma 1, dello stesso schema introduce un nuovo articolo 3-bis al vigente regolamento n.314/2002 che disciplina specificamente le funzioni ed i compiti dei direttori regionali ed interregionali.

In relazione all'osservazioni dell'Alto Consesso sulle competenze dell'Inail in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro si è ritenuto di modificare la lettera p) del nuovo comma 3, dell'articolo 3 (già lettera g), comma 3, dell'articolo 3 del vigente regolamento) precisando che le funzioni di coordinamento svolte dalle Direzioni regionali ed interregionali si riferiscono all'attività di vigilanza assicurata, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dai Comandi provinciali in materia di sicurezza antincendi sui luoghi di lavoro.

Il testo viene infine riformulato sotto il profilo espositivo nell'ottica della semplificazione e della scorrevolezza raccomandate dal Consiglio di Stato.

Il provvedimento si compone di 5 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, prevede una integrazione dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 314/2002, specificando la denominazione del dirigente generale preposto alla Direzione regionale o interregionale.

L'articolo 2, al comma 2, prevede la sostituzione del comma 3 dell'articolo 3, del D.P.R. n. 314/2002, che individua analiticamente funzioni e compiti delle Direzioni regionali.

Queste, in particolare - fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento - svolgono, oltre ai compiti già previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti in materia di

- a) pianificazione e coordinamento delle attività di soccorso pubblico, anche in ambito aeroportuale e portuale, di prevenzione incendi, di difesa civile e di protezione civile;
- b) coordinamento generale, mediante le sale operative regionali, dell'attività operativa per la gestione di interventi complessi che necessitano dell'integrazione di risorse umane, logistiche e strumentali di più comandi provinciali ovvero dell'attivazione dei nuclei specialistici al di fuori dei relativi ambiti provinciali di servizio;
- c) organizzazione, gestione e coordinamento operativo della colonna mobile regionale in raccordo con il Dipartimento;
- d) coordinamento delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il Dipartimento;

- e) gestione delle risorse umane, finanziarie, logistiche e strumentali in ambito regionale;
- f) monitoraggio attività di prevenzione incendi;
- g) coordinamento e raccordo dei comandi provinciali nella individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari;
- h) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro;
- l) pianificazione e coordinamento, in attuazione delle direttive del Dipartimento, dell'attività formativa e di addestramento;
- m) impulso all'attività di mappatura dei rischi, nonché predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento di soccorso;
- n) preparazione e direzione operativa di esercitazioni di difesa civile e protezione civile di carattere regionale;
- o) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete di rilevamento della radioattività ambientale;
- p) **coordinamento dell'attività di vigilanza assicurata dai comandi provinciali in materia di sicurezza antincendi sui luoghi di lavoro;**
- q) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal Dipartimento.

Il nuovo articolo 3 dello schema introduce, dopo l'articolo 3 del D.P.R. n. 314/2002, l'articolo 3-bis che individua le funzioni ed i compiti dei direttori regionali ed interregionali.

Questi, fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento e le competenze dei comandanti provinciali, pianificano, coordinano e controllano le attività dei comandi provinciali e ne attuano il raccordo con il Dipartimento.

In particolare, ai direttori regionali e interregionali sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) proposta al Dipartimento di obiettivi da assegnare ai comandanti provinciali, e partecipazione al processo di rilevazione dei risultati dell'azione amministrativa a livello territoriale;
- b) attribuzione ai comandanti provinciali, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento, di incarichi e responsabilità di specifici progetti e assegnazione, qualora necessario, delle relative risorse;
- c) programmazione, nell'ambito del territorio di competenza, delle presenze dei dirigenti in servizio presso le strutture periferiche del Corpo nazionale;
- d) adozione di provvedimenti relativi alle spese per il funzionamento della direzione regionale o interregionale e per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi;
- e) proposta al Dipartimento di assegnazione ai comandi provinciali, nell'ambito del territorio di competenza, di mezzi, attrezzature e beni strumentali;

- f) rappresentanza del Dipartimento in sede regionale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale, ivi compresa la presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa decentrata;
- g) formulazione di proposte e di pareri al Dipartimento in ordine a materie riguardanti i servizi d'istituto;
- h) definizione a livello regionale, previo assenso del Dipartimento, di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e procedure operative con regioni ed enti locali in materia di soccorso pubblico e protezione civile, di formazione nel settore della sicurezza antincendio e in altri ambiti di competenza del Corpo nazionale.

Il comma 3 dispone che in caso di assenza o impedimento il direttore regionale e interregionale venga sostituito dal comandante provinciale del capoluogo di regione.

L'articolo 4 prevede – novellando l'art. 4 del DPR. n. 314/2002 – che le disposizioni del medesimo DPR. n. 314 operino nel rispetto dei procedimenti negoziali adottati ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

L'articolo 5 reca la norma di invarianza della spesa.

Il regolamento prevede unicamente norme di carattere funzionale, sicché esso non può determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Per tale motivo si è omessa la redazione della relazione tecnica.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Titolo: Regolamento recante integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il regolamento riconosce alle Direzioni regionali ed interregionali il ruolo di sedi di decentramento amministrativo per l'esercizio di funzioni e compiti dell'Amministrazione, in ragione dell'esigenza di snellire e semplificare l'attività svolta a livello centrale. Alle medesime strutture viene, inoltre, conferita una maggiore capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni amministrative e dei compiti tecnici da svolgersi in sede locale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 e successive modificazioni, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il regolamento sulla organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il regolamento apporta modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, "Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2005, n. 85.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si fa ricorso alla tecnica della novella per modificare le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, “*Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*”, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2005, n. 85.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Verificata l’insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti conseguenti.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione del provvedimento non è stato necessario utilizzare dati o riferimenti statistici.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 – G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

1) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" ; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 e successive modificazioni, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il regolamento sulla organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Il regolamento risponde all'esigenza definire regole che possono finalmente consentire ad una struttura, antica e fondamentale come il Corpo Nazionale, di avere un assetto moderno e sistemico con il nuovo ordinamento costituzionale, incentrato su un rinnovato rapporto tra apparati dello Stato presenti sul territorio ed Enti territoriali di natura elettiva. Il regolamento, infatti, riconosce alle Direzioni regionali ed interregionali il ruolo di sedi di decentramento amministrativo per l'esercizio di funzioni e compiti dell'Amministrazione, in ragione dell'esigenza di snellire e semplificare l'attività svolta a livello centrale. Alle medesime strutture viene, inoltre, conferita una maggiore capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni amministrative e dei compiti tecnici da svolgersi in sede locale.

3) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di migliorare la funzionalità delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi realizzabili sono indicati al precedente par. 2).

Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato sulla base del miglioramento della qualità dei servizi resi dalle Direzioni regionali del Corpo.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Lo schema di regolamento è frutto di procedura di consultazione tra gli Uffici legislativi dei Ministri concertanti e quello dell'Interno.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

È stata valutata la necessità di meglio definire le funzioni delle Direzioni regionali del Corpo. L'assenza di qualunque intervento di riorganizzazione avrebbe comportato il permanere di alcune inefficienze nei processi funzionali che avrebbero potuto determinare carenze nel servizio del soccorso pubblico.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

È stata verificata la necessità di migliorare la funzionalità delle Direzioni regionali ed interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso gli strumenti di controllo di gestione e valutazione dei dirigenti del Corpo, nonché i periodici *briefing* tenuti con gli stessi Direttori regionali.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'opzione regolatoria non comporta svantaggi. I vantaggi sono rappresentati dal conseguimento di una maggiore efficienza delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ciò al fine di valorizzare e migliorare i servizi di soccorso pubblico, prevenzione incendi e difesa civile resi alla collettività.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti nuovi obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono emerse opzioni alternative. Pertanto non è stato possibile effettuare tale comparazione.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Il provvedimento non comporta oneri e potrà essere immediatamente attuato dai soggetti preposti secondo la disciplina vigente.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I responsabili dell'attuazione sono i Dirigenti regionali ed interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Oltre all'ordinaria pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il testo del Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il provvedimento sarà altresì oggetto di circolari esplicative.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il monitoraggio degli effetti prodotti sarà valutato attraverso la valutazione dell'attività svolta a livello dirigenziale.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile cura, con cadenza biennale, la Verifica di impatto regolatorio, in particolare sui seguenti aspetti:

- a) coordinamento generale delle attività dei Comandi provinciali;
- b) coordinamento nel processo di programmazione operativa degli obiettivi annuali delle strutture periferiche;
- c) ottimizzazione nella gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale;
- d) razionalizzazione delle risorse finanziarie e strumentali.

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica

“Regolamento recante integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 concernente l’individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" ;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 e successive modificazioni, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il regolamento sulla organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco;

Ritenuto di dover rendere più evidenti i compiti e le funzioni delle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, in relazione al riordino di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010 ;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 maggio 2010, del 7 aprile 2011 e del 27 ottobre 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Articolo 1

Modifiche e integrazioni all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo le parole: "Corpo nazionale" sono aggiunte le seguenti: ", che assume la denominazione di direttore regionale o interregionale."

Articolo 2

Modifiche e integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, le parole: "e coordinamento" sono sostituite da: ", coordinamento e controllo" e dopo le parole: "difesa civile" sono aggiunte le seguenti: ", di seguito denominato «Dipartimento»".

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 è sostituito dal seguente:

"3. Alle direzioni regionali e interregionali, fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento, sono attribuiti, oltre ai compiti già previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:

- a) pianificazione e coordinamento delle attività di soccorso pubblico, anche in ambito aeroportuale e portuale, di prevenzione incendi, di difesa civile e di protezione civile per gli aspetti di competenza previsti dalle disposizioni vigenti;
- b) coordinamento generale, mediante le sale operative regionali, dell'attività operativa per la gestione di interventi complessi che necessitano dell'integrazione di risorse umane, logistiche e strumentali di più comandi provinciali ovvero dell'attivazione dei nuclei specialistici al di fuori dei relativi ambiti provinciali di servizio. Nell'esercizio del coordinamento, le Direzioni regionali e interregionali assicurano l'efficienza del dispositivo di soccorso, anche mediante l'invio, previa comunicazione al Dipartimento, di personale, mezzi e attrezzature disponibili presso i comandi provinciali ad altri comandi provinciali della regione, in relazione alle specifiche esigenze operative;
- c) organizzazione, gestione e coordinamento operativo della colonna mobile regionale in raccordo con il Dipartimento;
- d) coordinamento delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il Dipartimento;
- e) gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale, con specifico riferimento:

1) alla gestione funzionale delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale, dipendenti dai comandi provinciali della regione;

2) alla ripartizione del personale discontinuo, destinato dal Dipartimento, tra i comandi provinciali della regione, che provvedono ai richiami in relazione alle risorse assegnate;

3) ai trasferimenti temporanei del personale in ambito regionale, per motivi di servizio o familiari, d'intesa con i comandi provinciali e previo assenso del Dipartimento. I trasferimenti

hanno durata non superiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola volta, fatta salva la facoltà di revoca da parte del Dipartimento;

4) all'autorizzazione all'invio in missione del personale in ambito regionale per esigenze di servizio, fino ad un massimo di tre giorni, prorogabile per una sola volta;

5) alla gestione dei servizi di assistenza previdenziale e contributiva del personale in ambito regionale;

f) gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali, con specifico riferimento:

1) alla temporanea dislocazione, in caso di necessità, di mezzi, attrezzature e beni strumentali nell'ambito dei comandi provinciali della regione, d'intesa con i comandi provinciali interessati e previa comunicazione al Dipartimento, che, in ragione di sopravvenute disponibilità, può disporre ordinarne la riallocazione;

2) all'espletamento, su delega del Dipartimento, delle procedure contrattuali per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi riguardanti più comandi provinciali della regione;

3) alla gestione dei servizi amministrativi per l'elaborazione e la liquidazione delle competenze accessorie del personale assegnato in ambito regionale;

4) alla gestione, in ambito regionale, di servizi tecnici, logistici, informatici e di manutenzione, individuati dal Dipartimento, nell'ambito delle risorse assegnate;

5) al rinnovo delle patenti di guida per automezzi e natanti targati VF;

g) monitoraggio dell'attività di prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

h) azione di coordinamento e raccordo dei comandi provinciali nella individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari;

i) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dall'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) pianificazione e coordinamento, in attuazione delle direttive del Dipartimento, della formazione dell'attività, che esercita anche attraverso i poli didattici territoriali, di formazione, da effettuarsi in ambito regionale, e delle attività di addestramento, da svolgersi in sede provinciale ovvero attraverso i poli didattici territoriali;

m) impulso all'attività di mappatura dei rischi, nonché predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento di soccorso;

n) preparazione e direzione operativa di esercitazioni di difesa civile e protezione civile di carattere regionale;

o) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete di rilevamento della radioattività ambientale;

p) coordinamento dell'attuazione da parte dei comandi provinciali della normativa in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro dell'attività di vigilanza svolta dai comandi provinciali in materia di sicurezza antincendi sui luoghi di lavoro;

q) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal Dipartimento.

Articolo 3

Introduzione dell'articolo 3-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314

1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, è inserito il seguente articolo:

*“Articolo 3-bis
Funzioni e compiti dei direttori regionali e interregionali*

1. Fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento e le competenze dei comandanti provinciali, i direttori regionali e interregionali pianificano, coordinano e controllano le attività dei comandi provinciali e ne attuano il raccordo con il Dipartimento.

2. Ai direttori regionali e interregionali sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) proposta al Dipartimento di obiettivi da assegnare ai comandanti provinciali, e partecipazione al processo di rilevazione dei risultati dell'azione amministrativa a livello territoriale;
- b) attribuzione ai comandanti provinciali, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento, di incarichi e responsabilità di specifici progetti e assegnazione, qualora necessario, delle relative risorse;
- c) programmazione, nell'ambito del territorio di competenza, delle presenze dei dirigenti in servizio presso le strutture periferiche del Corpo nazionale;
- d) adozione di provvedimenti relativi alle spese per il funzionamento della direzione regionale o interregionale e per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi;
- e) proposta al Dipartimento di assegnazione ai comandi provinciali, nell'ambito del territorio di competenza, di mezzi, attrezzature e beni strumentali;
- f) rappresentanza del Dipartimento in sede regionale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale, ivi compresa la presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa decentrata, a norma degli articoli 38 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
- g) formulazione di proposte e di pareri al Dipartimento in ordine a materie riguardanti i servizi d'istituto;
- h) definizione a livello regionale, previo assenso del Dipartimento, di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e procedure operative con regioni ed enti locali in materia di soccorso pubblico e protezione civile, di formazione nel settore della sicurezza antincendio e in altri ambiti di competenza del Corpo nazionale.

3. Il direttore regionale e interregionale in caso di assenza o impedimento è sostituito dal comandante provinciale del capoluogo di regione.”.

Articolo 4

Integrazione all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Le disposizioni del presente regolamento operano nel rispetto dei procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.”.

Articolo 5

Invarianza finanziaria

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.